

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2842

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ANDREATTA, ACQUARONE, BERLANDA,  
CAVAZZUTI, RIVA, BAUSI, LIPARI e TRIGLIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1991**

### Modifiche all'articolo 2441 del codice civile

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il settimo comma dell'articolo 2441 del codice civile — introdotto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30 — prevede una forma indiretta dell'esercizio del diritto d'opzione degli azionisti nell'aumento del capitale sociale. Esso consente infatti che le nuove azioni siano sottoscritte da banche o da enti o società finanziari qualificati, che tengano le azioni medesime a disposizione dei soci per l'esercizio del diritto d'opzione.

Lo spirito della norma, il richiamo che essa fa ai primi tre commi del medesimo articolo 2441 del codice civile e la prassi corrente in materia di diritto d'opzione, sembrano ragionevolmente indicare che il

diritto d'opzione si svolga con le modalità consuete. Un termine per l'esercizio del diritto d'opzione che vada molto al di là dei trenta giorni previsti, come minimo, dal secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile — normalmente applicati nella pratica corrente — e che crei per molti anni una situazione di sospensione, è insolito e può dare luogo a inconvenienti e ad alcuni ragionevoli dubbi sulla situazione che si determina. Tuttavia, sotto il profilo della legalità formale, l'indicazione di un termine pluriennale per l'esercizio da parte dei soci del diritto d'opzione nell'ipotesi prevista dal settimo comma dell'articolo 2441 del codice civile, non appare contestabile, anche se la esasperazione nell'applicazione

di norme di legge lascia qualche perplessità di opportunità e alcuni dubbi di sostanza.

Particolari perplessità si presentano in ordine alla possibilità che il diritto d'opzione venga sottoposto a condizioni, quale quella per cui l'azionista, per poter esercitare il diritto d'opzione, debba sottoscrivere altri titoli, con versamento di somme (per di più infruttifere). Infatti, l'esercizio del diritto d'opzione dei soci, quale che sia il termine che per esso venga previsto, non può in nessun modo essere condizionato. La previsione di un termine più ampio di quello minimo di trenta giorni non consente l'introduzione di condizioni o limiti.

Il complesso di problemi che si presentano, alcuni dei quali potranno anche avere riflessi giudiziari, non ha in questa fase maturazione sufficiente per una considerazione da parte del legislatore. Vi è però un aspetto assai importante che va invece sin da ora chiarito, in relazione a eventuali esasperazioni dei termini per l'esercizio del diritto d'opzione e a eventuali modalità condizionanti alle quali l'esercizio del diritto d'opzione venga collegato. L'argomento riguarda l'esercizio del voto per le azioni che le banche e gli istituti e società finanziari sottoscrivono per tenerle a disposizione dei soci che esercitino il diritto d'opzione.

Le banche, enti e società sottoscrittori sono titolari delle azioni in forma condizionata e a termine - e cioè se e fino a quando i soci non esercitino il diritto d'opzione - e costituiscono quindi, nella sostanza, dei fiduciari. Soltanto alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione essi diventano definitivamente titolari delle azioni per le quali le opzioni non siano state esercitate. Questi rilievi valgono tanto più quando agli azionisti titolari del diritto d'opzione vengano chiesti consistenti (e irrevocabili) versamenti di acconto sul prezzo di sottoscrizione delle azioni: con l'effetto, sia di ridurre corrispondentemente l'onere delle banche sottoscrittrici delle azioni,

sia di escludere, in concreto, che il diritto d'opzione non sia esercitato e che le azioni rimangano alle banche o agli enti e società finanziari che le hanno sottoscritte.

Le banche e gli enti e società finanziari che hanno sottoscritto le azioni non possono quindi deliberare su argomenti di gestione e di struttura di una società della quale posseggono azioni soltanto condizionatamente e in via transitoria e, quindi, come si è detto, con carattere sostanzialmente fiduciario. Nè ovviamente si potrebbe ravvisare una sorta di mandato attribuito alle banche, enti o società dai soci aventi diritto alle azioni: sia perchè tale mandato non esiste e, se mai, deriverebbe (illegittimamente) dalla società emittente che ha scelto le banche e gli enti; sia perchè, come è ben noto, il quarto comma dell'articolo 2372 del codice civile - introdotto dall'articolo 8 della legge 7 giugno 1974, n. 216 - vieta la rappresentanza delle banche nelle assemblee e il quinto comma del medesimo articolo limita quella degli altri soggetti. Ed è anche con richiamo a queste norme che il voto per le azioni sottoscritte e tenute a disposizione degli aventi diritto, ai sensi del settimo comma dell'articolo 2441 codice civile, non può essere esercitato. Le norme dell'articolo 2372 vogliono infatti impedire la presenza delle banche e degli istituti di credito nelle assemblee con azioni che non siano di loro piena proprietà, volendo evitare una concentrazione di potere da parte di tali soggetti.

Si può quindi ritenere che, anche per motivi di correttezza, le banche, gli enti e le società finanziari che sottoscrivano le azioni, per tenerle a disposizione degli aventi diritto, ai sensi del settimo comma dell'articolo 2441 codice civile, non debbano esercitare il voto. Tuttavia la delicatezza e l'importanza della materia rendono utile uno specifico chiarimento legislativo e a questa esigenza risponde il disegno di legge che si sottopone all'esame del Senato della Repubblica.

## **DISEGNO DI LEGGE**

### **Art. 1.**

1. Al settimo comma dell'articolo 2441 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo di tempo per il quale è previsto l'esercizio del diritto d'opzione dei soci, le azioni sottoscritte dalle banche o dagli enti o società finanziarie non possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee».